



Regione Lombardia

ORDINANZA N. 670

Del 23/12/2020

Identificativo Atto n. 5897

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33.

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";



Regione Lombardia

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” con il quale, in particolare, è stato disposto che su tutto il territorio nazionale si applicano nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio 2021 le misure previste dall'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. zona arancione);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, n. 308 del 12 dicembre 2020 con la quale la Regione Lombardia è stata collocata nella c.d. zona “gialla”, essendo cessata l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di



Regione Lombardia

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO opportuno precisare le modalità di realizzazione dell'attività consistita individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardia, in ragione di dubbi interpretativi sia da parte degli operatori del settore che da parte degli utenti, con particolare riguardo allo svolgimento di tali attività nel periodo di efficacia della presente Ordinanza, tenuto conto della classificazione in zone di cui agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 dicembre 2020;

VISTO l'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 649 del 9 dicembre 2020 con la quale sono state adottate, in costanza di permanenza della Regione Lombardia in c.d. zona arancione, alcune disposizioni in materia di attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e piscatorie le quali avevano prodotto i loro effetti dalla data del 10 dicembre 2020 fino al 13 dicembre 2020, data in cui il territorio della Regione Lombardia è stato riclassificato in base alla citata Ordinanza ministeriale del 12 dicembre 2020 in c.d. zona gialla, con cessazione dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre scorso;

RICHIAMATE integralmente le motivazioni alla base delle predette misure di cui al predetto art. 4 dell'OPGR 649 del 9 dicembre 2020;

RITENUTO di confermare le predette misure in materia di attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e attività piscatorie di cui al citato art. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 649 del 9 dicembre 2020, già applicate per il periodo 10-12 dicembre 2020 in Regione Lombardia, per i giorni di



Regione Lombardia

cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. zona arancione) sino al 15 gennaio 2021;

DATO atto di quanto riportato nel report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) del 18 dicembre 2020;

ORDINA

Art. 1 (Disposizioni per l'attività corsistica individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardia)

Fatto salvo quanto disposto dall'art 2, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 649 del 9 dicembre 2020, l'attività corsistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventuali esami, è svolta con le seguenti modalità:

- a) a distanza, se l'attività corsistica è collettiva;
- b) in presenza, con esclusione dei giorni di c.d. zona rossa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se l'attività corsistica è individuale e non è, in relazione alle specifiche modalità concrete di svolgimento delle lezioni, delle prove e delle esercitazioni, possibile svolgerle a distanza; in ogni caso le lezioni individuali in presenza si svolgono nel rispetto delle misure generali di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 e delle disposizioni, per quanto compatibili, presenti nelle schede "Formazione professionale" e "Spettacoli dal vivo", per quanto compatibili, di cui all'allegato 9 del DPCM 3 dicembre 2020 e delle ulteriori misure specifiche rispetto alle singole attività corsistiche disposte dal gestore dell'attività. In ogni caso nella stessa aula, sala o locale in cui si tiene l'attività corsistica individuale del corso non potranno svolgersi contemporaneamente altri corsi/esami individuali.



Regione Lombardia

Art. 2 (Attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e attività piscatorie)

Fino al 15 gennaio 2021, limitatamente ai giorni di c.d. zona arancione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 dell'Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020 già adottate in relazione al periodo 10-12 dicembre 2020.

Art. 3 (Periodi di efficacia e disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 24 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, fatto salvo quanto previsto rispettivamente dall'art. 1 lettera b) e dall'art. 2.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.

3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge